

TI_GERICHTE 11.2017.64 vom 25. April 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-04-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2017.64

FR: TI_GERICHTE 11.2017.64 du 25 avril 2019

IT: TI_GERICHTE 11.2017.64 del 25 aprile 2019

Regeste

Diritto delle associazioni: adesione di un socio rifiutata dall'assemblea generale e accertamento della qualità di socio. Reclamo presentato erroneamente in luogo di un appello.

Erwägungen

E. 1

Una persona che chieda di aderire come membro a un'associazione non può contestare davanti al giudice la risoluzione con cui l'assemblea generale rifiuta la sua candidatura (art. 75 CC), poiché simile azione presuppone l'appartenenza all'associazione medesima. Egli può contestare la risoluzione sociale solo se pretende di avere diritto all'adesione, chiedendo in tal caso al giudice che l'associazione sia condannata ad accoglierlo come membro. Ove sia litigiosa invece la questione di sapere se una persona sia o non sia membro di un'associazione, tale persona può intentare azione di accertamento (art. 88 CPC; Riemer in: Berner Kommentar, 3^a edizione, n. 97 e 98 ad art. 70 CC con richiami; Foëx in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 8 e 9 in fine ad art. 70). Trattandosi nell'uno come nell'altro caso di litigi inerenti alla qualità di socio, il processo non ha carattere pecuniario, quand'anche possa toccare interessi patrimoniali (DTF 108 II 9 consid. 1).

E. 2

Alle cause senza carattere pecuniario si applica la procedura ordinaria (art. 219 e 243 cpv. 1 CPC a contrario), mentre in concreto il Pretore ha trattato erroneamente l'intera causa con la procedura semplificata. Le parti non se ne dolgono, né sostengono che da ciò sia derivato loro un pregiudizio. V'è da domandarsi nondimeno se l'irregolarità possa ritenersi sanata. Ci si potrebbe domandare inoltre se l'accertamento della qualità di socio chiesto dagli attori non avendo formato oggetto di conciliazione previa (solo il prospettato annullamento della risoluzione assembleare del 6 giugno 2016 è stato discusso il 13 settembre successivo davanti al Segretario assessore), l'omissione rimanga senza effetti. Su tali interrogativi si tornerà, dandosi il caso, in appresso.

E. 3

Le sentenze emanate dai Pretori con la procedura ordinaria sono impugnabili mediante appello (art. 308 cpv. 1 lett. a CPC), tranne – ma l'eccezione è estranea al caso in esame – che la contestazione riguardi soltanto le spese giudiziarie (art. 110 CPC). Rimedio giuridico primario, l'appello esclude la proponibilità di un reclamo. Così, se un ricorrente presenta per errore un reclamo invece di un appello, il reclamo va dichiarato irricevibile. In circostanze particolari è possibile nondimeno all'autorità di secondo grado convertire un reclamo in appello, ma la giurisprudenza più recente precisa che ciò è lecito unicamente ove l'errata intestazione del rimedio giuridico sia dovuta a svista o a inavvertenza manifesta, oppure

nell'ipotesi in cui la scelta del rimedio giuridico non fosse facilmente riconoscibile. La conversione è esclusa, per contro, ove un mandatario professionale inoltri scientemente un reclamo quando avrebbe dovuto sapere, usando la debita diligenza, che tale mezzo d'impugnazione è erroneo (sentenza del Tribunale federale 5A_221/2018 del 4 giugno 2018 consid. 3 con richiami, pubblicato in: RSPC 2018 pag. 408). Nella fattispecie l'introduzione del reclamo non può dirsi dovuta a svista o inavvertenza manifesta. Intanto gli attori menzionano espressamente in prima pagina gli art. 319 segg. CPC sul reclamo. Inoltre nelle richieste di giudizio essi ripetono la locuzione "il presente reclamo" (pag. 1, tanto in via principale quanto in via subordinata). Infine nella motivazione del ricorso essi si definiscono espressamente "reclamanti" (pag. 2, punto 1). Certo, nei rimedi giuridici in calce alla sentenza impugnata il Pretore ha indicato soltanto il reclamo. Un'indicazione errata dei rimedi giuridici non può creare tuttavia una via di ricorso inesistente (DTF 129 III 89 consid. 2.1). E un mandatario professionale non può valersi dell'errata indicazione di rimedi giuridici se gli è possibile ravvisare lo sbaglio consultando un chiaro testo di legge, senza compiere ricerche di giurisprudenza o di dottrina (DTF 141 III 273 consid. 3.3 in fine; 138 I 54 consid. 8.3.2; v. anche D. Staehelin in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 27 ad art. 238 con numerosi riferimenti). In concreto gli attori stessi hanno ricordato nella petizione, a giusto titolo, che una causa vertente sulla qualità di membro di un'associazione non ha carattere pecuniario. Ora, bastava consultare il Codice di procedura civile per sincerarsi che contro le sentenze finali dei Pretori è esperibile reclamo solo in caso di "decisioni inappellabili" (art. 319 lett. a CPC), salvo che si intenda impugnare esclusivamente – come detto – il dispositivo sulle spese giudiziarie (art. 110 CPC). E inappellabili sono decisioni in cause il cui valore litigioso non raggiunga fr. 10 000.– "secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione [impugnata]" (art. 308 cpv. 2 CPC). Se la causa non ha valore litigioso, di conseguenza, è dato appello (principio generale di appellabilità: art. 219 CPC). Identico precetto valeva già nel vecchio diritto di procedura (Rep. 1998 pag. 167 consid. 2). Ne segue che la mandataria professionale degli attori poteva ravvisare senza difficoltà e senza cimentarsi in particolari ricerche di giurisprudenza o di dottrina l'errore commesso dal Pretore nell'indicazione dei rimedi giuridici. Introdotto consapevolmente come reclamo, il ricorso da lei presentato non può quindi essere convertito in appello. Ciò basta per emanare un sindacato di irricevibilità senza che sia necessario addentrarsi nell'esame delle censure sollevate con il memoriale, compresi gli interrogativi evocati nel considerando che precede.

E. 4

Si aggiunga per abbondanza che, si volesse prescindere dall'irricevibilità del reclamo, quest'ultimo non risulterebbe destinato a miglior sorte nemmeno ove fosse trattato come appello. In ordine gli attori deploravano anzitutto che il Pretore, dopo avere respinto come non necessarie con ordinanza del 4 aprile 2017 (sopra, lett. F) le prove da loro offerte "per le ragioni che risulteranno in sede di decisione finale", in tale decisione non ha spiegato alcunché, onde una carenza di motivazione suscettibile di giustificare l'annullamento della decisione stessa. La doglianza non è priva di fondamento, poiché nella sentenza impugnata il Pretore ha effettivamente sorvolato la questione. E una violazione del diritto d'essere sentito comporta – per principio – l'annullamento della sentenza, indipendentemente dalla fondatezza della decisione nel merito (DTF 142 II 226 consid. 2.8.1; 140 I 75 consid. 9.3 con richiami). La giurisprudenza ha già avuto modo di ricordare tuttavia che, dandosi una violazione del diritto d'essere sentito, l'inosservanza può ritenersi sanata se l'interessato ha potuto esprimersi liberamente dinanzi a un'autorità superiore provvista di piena cognizione

in fatto e in diritto. Sempre che l'inosservanza non sia particolarmente grave o possa essere rimediata perché rinviare gli atti al primo giudice si tradurrebbe in un'operazione sproporzionata e causerebbe inutili perdite di tempo (DTF 143 IV 386 consid. 1.4.1; 142 II 226 consid. 2.8.1, 138 I 103 consid. 4.1.6.1; nel nuovo diritto di procedura: Sutter-Somm/Chevalier in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, op. cit., n. 27 ad art. 53 CPC). Nel caso in esame il Pretore stesso aveva anticipato nell'ordinanza sulle prove che l'assunzione dei mezzi istruttori offerti dagli attori non appariva necessaria. Costoro chiedevano l'edizione dalla convenuta del verbale costitutivo dell'associazione, di tutti i verbali delle assemblee generali ordinarie e straordinarie, dell'elenco di tutti i membri dell'associazione, di tutte le lettere inoltrate all'associazione da candidati all'adesione, degli estratti dei conti bancari o postali su cui sono confluite le quote sociali sin dalla nascita dell'associazione, di tutti "gli avvisi del comitato" e dei verbali delle riunioni del medesimo sin da allora, come pure di "tutto il dossier (...) relativo a presunti abusi edilizi in essere nel quartiere di Gandria". Inoltre essi sollecitavano "l'interrogatorio delle parti" e il richiamo dell'incarto relativo alla conciliazione (trasmesso nel frattempo a questa Camera insieme con gli atti della causa). Posto ciò, non bisogna dimenticare che oggetto della lite era l'annullamento dell'assemblea generale tenutasi il 6 giugno 2016 (azione formatrice), rispettivamente la constatazione che gli attori sono divenuti membri dell'associazione (azione di accertamento). Se costoro pretendono di avere diritto all'affiliazione e di essere divenuti membri del sodalizio, mal si comprende – né gli interessati spiegano – a che dovesse servire la mole di documenti chiesti indistintamente in edizione oltre a un non meglio precisato "interrogatorio delle parti". A meno ch'essi fossero alla ricerca di prove non individuate perché a loro ignote, ma ciò non può essere lo scopo di un'istruttoria. Ne discende che rinviare in concreto gli atti al Pretore perché motivi l'ordinanza sulle prove si tradurrebbe in un vano esercizio di giurisdizione e causerebbe inutili perdite di tempo. La presente integrazione rimedia alla mancanza del primo giudice.

E. 5

Ancora in ordine gli attori lamentano che la convenuta non ha mai prodotto un'autorizzazione a stare in lite rilasciata dall'assemblea sociale al presidente o al segretario, ciò ch'essi avevano fatto valere ancora alla discussione finale del 16 maggio 2017 in presenza di _____ M_____ e di _____ B_____. Il Pretore ha rilevato nella sentenza impugnata che, secondo giurisprudenza, ove un'associazione non sia iscritta nel registro di commercio si applica l'art. 69 CC, sicché la facoltà di rappresentanza spetta a ogni membro del comitato (consid. 6). Nell'appello gli attori obiettano che _____ M_____ e _____ B_____ non constano essere stati eletti presidente e segretario dall'assemblea sociale. Per finire la diatriba è superata. Alle sue osservazioni del 2 agosto 2017 a questa Camera la convenuta acclude infatti il verbale di un'assemblea generale straordinaria tenutasi il 31 luglio 2017 (dopo l'emanazione della sentenza del Pretore) che autorizza il presidente _____ M_____ e il segretario _____ B_____ a rappresentarla dinanzi al Tribunale d'appello, ratificando con ciò l'operato da questi svolto fino ad allora. E la giurisprudenza ha già avuto occasione di ricordare che il rilascio di una procura (o di un'autorizzazione a stare in lite), in qualsiasi momento avvenga, comporta la ratifica degli atti precedentemente svolti dalla persona in causa (sentenza del Tribunale federale 5A_822/2014 del 4 maggio 2015 consid. 2.3, pubblicato in: RSPC 2015 pag. 439). Al riguardo non soccorre dunque diffondersi oltre.

E. 6

Nel merito si è visto che con la petizione gli attori hanno chiesto che la risoluzione assembleare del 6 giugno 2016 fosse annullata per quanto riguardava il rifiuto di ammetterli come membri dell'associazione. Si è anche spiegato, tuttavia, che l'aspirante membro di un'associazione, il quale veda respingere la sua candidatura da un'assemblea generale, non può contestare simile risoluzione, poiché un'azione fondata sull'art. 75 CC presuppone l'appartenenza all'associazione medesima (sopra, consid. 1). V'è chi definisce tale principio assoluto, applicabile anche qualora un candidato possa eccezionalmente vantare un diritto di adesione (Scherrer/Brägger in: Basler Kommentar, ZGB I, 6^a edizione, n. 37 ad art. 70). V'è chi ritiene invece che, qualora possa vantare eccezionalmente un diritto di adesione, il candidato sia legittimato a impugnare il rifiuto dell'assemblea generale, chiedendo al giudice di condannare l'associazione ad accoglierlo (Foëx , op. cit., n. 9 ad art. 70 CC con rimandi). Sta di fatto che, ci si volesse pur dipartire in concreto da simile opinione, ciò non gioverebbe agli attori, come si vedrà senza indugio. a) Gli statuti dell'associazione AO 1 dispongono che “soci sono le persone fisiche o giuridiche che pagano la quota annuale” (doc. B, 2° foglio). L'adesione però non è automatica, giacché “l'accettazione di nuovi soci” compete all'assemblea generale (doc. B, 1° foglio), norma che non avrebbe senso ove l'affiliazione avvenisse eo ipso tramite il pagamento della quota sociale. Gli attori invocano il citato volantino affisso all'albo comunale (sopra, lett. B), come pure le fallaci assicurazioni rilasciate dal segretario _____ B _____ (sopra, lett. C) e la circostanza che finora i nuovi soci di AO 1 sono sempre stati ammessi tacitamente. Tuttavia inserzioni imprecise, dichiarazioni illusorie del segretario o ammissioni di nuovi soci senza voto palese da parte dell'assemblea non creano diritti soggettivi. Né lo stesso AP 5 deve avere fatto grande assegnamento sulle assicurazioni del segretario, poiché in caso contrario non avrebbe scritto il 5 maggio 2016 a _____ B _____ per sapere se attraverso il pagamento della quota sociale egli fosse divenuto membro dell'associazione (sopra, lett. C). Ne segue che in concreto gli attori non possono pretendere di essere accolti nell'associazione in virtù dello statuto. b) Un diritto di adesione all'associazione potrebbe discendere altresì da norme speciali del diritto federale come l'art. 13 lett. b LCart o l'art. 4 cpv. 2 LAMal (Foëx , loc. cit.; Riemer , op. cit., n. 97 ad art. 70 CC). L'ipotesi va nondimeno scartata d'acchito, neppure gli interessati adombrando nel caso specifico un'eventualità del genere. In proposito non soccorre dunque attardarsi. c) Inoltre un diritto di adesione potrebbe discendere dall'art. 28 cpv. 1 CC (protezione della personalità), in specie ove si tratti di associazioni aventi carattere professionale, economico o corporativo, sicché il rifiuto di affiliazione può discriminare un candidato, il quale si vede impedire l'accesso a un'organizzazione professionale, corporativa, sportiva o economica che riveste una posizione di monopolio o che rende l'esercizio di un'attività professionale difficile o impossibile ai non membri (Foëx , loc. cit.; Riemer , op. cit., n. 67 segg. ad art. 70 CC; Scherrer/Brägger , op. cit., n. 38 ad art. 70 CC; Meier/de Luze , Droit des personnes, articles 11–89 a CC, Ginevra/Zurigo/Basilea 2014, pag. 553 n. 1136). In simili circostanze un diniego di adesione potrebbe tradursi in un grave pregiudizio per l'esistenza e l'immagine del candidato respinto (analogamente a quanto avviene nel settore dei cartelli), l'interessato potendo apparire al pubblico come privo delle capacità professionali e dell'integrità personale che offrono gli affiliati (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2013.64 del 25 novembre 2015, consid. 8 con rimandi). Asserire nondimeno che un'associazione di quartiere come AO 1 avente lo scopo di salvaguardare e valorizzare l'insediamento del nucleo e del suo territorio occupi una posizione di monopolio, impedendo agli attori di svolgere attività culturali e ricreative analoghe, non è serio. Se gli attori non si reputano in

grado di organizzare manifestazioni parallele o alternative, non possono dolersi per ciò solo di monopolio. E che soggettivamente costoro reputino lesa la loro personalità e onorabilità per essere finora gli unici candidati respinti dall'associazione non ha pertinenza ai fini del giudizio. d) Infine un diritto di adesione potrebbe derivare dal divieto dell'abuso (art. 2 cpv. 2 CC), qualora un'associazione agisca in modo contraddittorio, inducendo per esempio un socio a dimettersi in ragione di disfunzioni o irregolarità interne e rifiutandosi in seguito di riammetterlo dopo avere rimediato ai disservizi (Riemer, op. cit., n. 73 a d art. 70 CC). Nulla di ciò si scorge tuttavia in concreto, poiché l'associazione non risulta avere agito contra factum proprium rilasciando agli attori assicurazioni vincolanti di adesione e rifiutando loro poi l'ammissione. Come si è appena visto, non erano assicurazioni vincolanti né i volantini affissi all'albo comunale né le indicazioni fallaci del segretario _____ B_____. Nemmeno sotto questo profilo si riscontrano quindi gli estremi che consentirebbero agli attori di far valere un diritto all'adesione, permettendo loro di contestare la risoluzione assembleare del 6 giugno 2016.

E. 7

L'ipotetica conversione del reclamo in appello non beneficerebbe gli attori nemmeno per quel che è dell'azione di accertamento relativo alla loro qualità di socio. Si è appena illustrato in effetti che gli attori non sono divenuti membri di diritto dell'associazione, né per previsione statutaria, né per disposizione del diritto federale, né a protezione della loro personalità (in particolare per il divieto di discriminazione), né perché l'associazione abbia abusato delle sue prerogative. Anche l'azione di accertamento sarebbe stata destinata così all'insuccesso.

E. 8

Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza solidale degli attori (art. 106 cpv. 1 e cpv. 3 seconda frase CPC). Non è il caso invece di attribuire ripetibili, la convenuta non avendo dovuto far capo per la sua difesa al patrocinio di un avvocato, né si giustifica di assegnare un'indennità d'inconvenienza nel senso dell' art. 95 cpv. 3 lett. c CPC, per altro non richiesta. La stesura di osservazioni all'appello consistenti nella semplice lettera di una pagina non ha cagionato del resto agli organi dell'associazione particolari costi né ha comportato un apprezzabile dispendio di tempo o perdite di guadagno.

E. 9

Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi di una causa senza carattere pecuniario (sopra, consid. 1 in fine), la via del ricorso in materia civile è data senza riguardo a questioni di valore. Per questi motivi, decide: 1. Il reclamo è irricevibile. Trattato subordinatamente come appello, esso è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Le spese processuali di fr. 1400.– sono poste a carico degli appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili. 3. Notificazione: – avv. ; – e . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3. Per la prima Camera civile del Tribunale d' appello Il presidente _____ La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.